

Comune di CAMPIGLIONE FENLE

(Città Wetropolitana di Torino)

OGGETTO: STATO DI GRAVE PERICOLO PER GLI INCENDI BOSCHIVI -

APPLICAZIONE REGIONALE N. 21/2013. MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI N. 353/2000 E NELLA LEGGE BOSCHI DAL FUOCO" CONTENUTE NELLA LEGGE QUADRO IN DELLE NORME RELATIVE ALLA "DIFESA DEI



del 10/11/2015; In ottemperanza alla determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 3254

vengano applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 e dell'art. 11, comma 6 della Legge Regionale n. 21 del 19 novembre 2013. CHE, nell'imminenza del periodo di maggior pericolo per gli incendi boschivi, si che a partire da OGGI 11 novembre 2015 e fino a nuova comunicazione

CHE, nell'arco temporale in cui vige il presente stato di grave pericolo per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale, il DIVIETO DI ACCENSIONE, all'aperto, di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri è ASSOLUTO senza eccezione alcuna.

CHE, SONO VIETATE nei territori boscati e nei terreni coltivati, pascoli e incolti limitrofi alle aree boscate, anche LE SEGUENTI AZIONI, diverse dall'accensione di tagliare metalli, utilizzare motori, fornelli o inceneritori che producono braci o faville, fuochi, che possono comunque determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco fumare e compiere qualsiasi altra azione che possa determinare pericolo di incendio. un incendio: fare brillare mine, usare apparecchi a fiamma ed elettrici per

che producono braci o faville, apparecchi a fiamma e/o elettrici per tagliare metalli, utilizzare motori, fornelli o inceneritori PER LE TRASGRESSIONI AL DIVIETO di accendere fuochi, fare brillare mine, usare

fumare e compiere qualsiasi altra azione che possa determinare pericolo di incendio, accertate nei territori boscati e nei terreni coltivati, pascoli o incolti limitrofi alle aree un massimo di €. 2.000,00. boscate, SI APPLICA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA da un minimo di €. 200,00 ad

distanza da questi PER LE TRASGRESSIONI AL DIVIETO di accendere all'aperto, fuochi nei boschi o a

pericolo per gli incendi boschivi, SI APPLICA LA SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA inferiore a 100 metri accertate, sempre nell'arco temporale in cui vige lo stato di grave **O** Sanzione amministrativa prevista dall'art. 9 <u>0</u>

amministrative principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689. Taccertamento preeviste dalla presente legge si applicano 0 **Violazioni** l'applicazione SQ ZNO

Campiglione Fenile, 11/11/2015

